

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, PALOMBO,
PONTONE, PEDRIZZI, LISI, TURINI, BEVILACQUA, DANIELI,
RECCIA, MONTELEONE, MAGNALBÒ, MARRI e PELLICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1996

Modifica della decorrenza giuridica delle disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 12 maggio 1995, relativi al riordino delle carriere del personale non direttivo delle Forze dell’ordine e delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è un contributo teso a recuperare la fiducia nelle istituzioni da parte del personale non direttivo delle Forze dell'ordine e delle Forze armate.

Le leggi 1° aprile 1981, n. 121, e 15 dicembre 1990, n. 395, avevano concesso benefici di carriera al personale non direttivo delle polizie ad ordinamento civile (Polizia di Stato e penitenziaria), non estesi ai pari grado di quelle ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza). Nel 1992, il Parlamento, resosi conto delle disparità di trattamento apportate con le predette leggi, a scapito del personale ad ordinamento militare che, di fatto, svolgeva e continua a svolgere identiche mansioni e funzioni rispetto al personale ad ordinamento civile, convertì in legge, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5.

Questa legge fu accolta con entusiasmo dagli interessati in quanto provvedeva, finalmente, ad unificare la normativa dei dipendenti di tutte le Forze dell'ordine e impegnava il Governo ad emanare entro il 31 dicembre 1992 appositi decreti legislativi per l'attuazione della nuova norma.

Il Governo Dini, invece di emanare i decreti con la suddetta decorrenza, li faceva decorrere dal 1° settembre 1995 (decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri da 196 a 201), escludendo, in questo modo, dai benefici concessi dalla legge n. 216 del 1992 tutto il personale collocato in pensione dal 1992 al 31 agosto 1995 per raggiunti limiti di età.

La presente iniziativa intende, dunque, ristabilire quei benefici, già in passato valutati e previsti dal Parlamento ma di fatto successivamente negati, a salvaguardia dei diritti di una categoria che, oltre a ricoprire

un ruolo amministrativo-civile, vanta un asservimento costante e completo allo Stato e alle sue istituzioni dal dopoguerra ad oggi.

In accordo, quindi, con quanto esaminato e stabilito da Parlamento, nel 1992, riteniamo che si renda necessaria e doverosa una legge di ordinamento uguale per tutti i dipendenti delle Forze dell'ordine, al fine di una più equa distribuzione e condivisione dei benefici che da essa derivano.

È fondamentale scongiurare il pericolo di una qualsiasi forma di incostituzionalità palese del trattamento normativo ed economico all'interno delle due fasce di dipendenti, con uguali diritti e doveri di lavoro.

Secondo l'articolo 35 della Costituzione la Repubblica è tenuta a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori tutti, senza discriminazione alcuna.

L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica e stabilisce (o ristabilisce) le decorrenze giuridiche ed economiche di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198, 199, 200, 201 relativamente al riordino delle carriere del personale non direttivo delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, al fine di un'equiparazione col personale civile.

L'articolo 2, invece, al comma 1 fa salve le disposizioni relative all'«ausiliaria» di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e all'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, modificate dai citati decreti legislativi.

I commi successivi, invece, sempre in materia di «ausiliaria», modificano i termini di decorrenza delle disposizioni, di cui alle leggi n. 212 del 1983 e n. 53 del 1989, stabiliti dai decreti legislativi nn. 196, 198, 199, 201 del 1995.

L'articolo 3 predispone una clausola finanziaria a copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente iniziativa.

Si confida, pertanto, in un'ampia condivisione del disegno di legge, che vuole contrastare altre iniziative (non da ultimo il dise-

gno di legge n. 1380, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della difesa) che, pur richiamandosi alle stesse motivazioni e scopi, mirano a penalizzare e limitare, paradossalmente, la categoria in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni sulla decorrenza)

1. L'articolo 42 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - 1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno effetto giuridico a decorrere dal 31 dicembre 1992 ed effetto economico dal 1° settembre 1995».

2. L'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno effetto giuridico a decorrere dal 31 dicembre 1992 ed effetto economico dal 1° settembre 1995».

3. Il comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - 1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno effetto giuridico a decorrere dal 31 dicembre 1992 ed effetto economico dal 1° settembre 1995».

4. L'articolo 81 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - 1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno effetto giuridico a decorrere dal 31 dicembre 1992 ed effetto economico dal 1° settembre 1995».

5. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno effetto giuridico a decorrere dal 31 dicembre 1992 ed effetto economico dal 1° settembre 1995».

6. L'articolo 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno effetto giuridico a decorrere dal 31 dicembre 1992 ed effetto economico da 1° settembre 1995».

Art. 2.

(Ausiliaria - Abrogazione di norme)

1. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, già modificate dai decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri da 196 a 201.

2. Al comma 4 dell'articolo 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: «31 agosto 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1992».

3. Al comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole: «31 agosto 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1992».

4. Al comma 3 dell'articolo 71 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «31 agosto 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1992».

5. Il comma 1 dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 è sostituito dal seguente:

«1. Dove non diversamente stabilito gli inquadramenti previsti dal presente decreto hanno effetto giuridico dal 31 dicembre 1992 ed effetto economico dal 1° settembre 1995».

Art. 3.

(Clausola finanziaria)

1. All'onere derivante all'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Art.4.

(Abrogazione)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

